Allegato _____ alla deliberazione di C.C. / ~~G.M.~~
n. 34 del 20-11-97

SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianni Menin)

COMUNE DI MASSANZAGO
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE PER LA DIFESA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO

approvato dal C. C. con deliberazione n. *del*

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE PER LA DIFESA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO.

ART. 1
FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio Comunale, nel rispetto della normative sanitarie e delle normative vigenti con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
Definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

Indirizza inoltre l'Amministrazione comunale nei rapporti istituzionali con gli Enti pubblici gestori delle acque pubbliche (Consorzi di Bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle acque, ecc.) o comunque con gli Enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Provincie, Anas, Ferrovie, ecc.) insistenti nel territorio comunale.

L'Amministrazione comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92, recepito dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.1995, approvandone lo spirito, promuovendone l'attuazione anche con proprie iniziative.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità.

ART. 2
DISIMPEGNO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dagli Agenti Municipali e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.
Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

ART. 3
COSTRUZIONE DI CASE RURALI

Le case rurali e le loro attinenze, situate in prossimità, delle strade devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dall'acqua piovana che deve essere incanalata in corsi d'acqua in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un'adeguata pendenza in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane.

ART. 4
IGIENE DI CASE RURALI

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine, anche se disabitate, come pure i fienili i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.
E' vietato lasciare giacente la spazzatura sparsa in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.
E' possibile compostare la sostanza organica proveniente dagli scarti di cucina e dal giardino, purché, eseguita in modo corretto e ad una distanza dalla propria ed altrui abitazione tale da non recare disturbo o inconvenienti igienico sanitari.
Il Sindaco deve intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.
Prima di procedere alle esecuzioni in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla L. 241/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

ART. 5
ACQUA DI ACQUEDOTTO - DIVIETO

E' fatto divieto utilizzare l'acqua di acquedotto per innaffiare orti e giardini e comunque per usi diversi da quelli domestici.

ART. 6
FOGNATURA

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio.

ART. 7
STALLE

Le stalle con due o più bovini ed equini o per l'equivalente in peso di bestiame vivo, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle previsioni del R.D.L. 1° Dicembre 1930, modificato dalla legge 25 Giugno 1931 n.925, nonché dagli artt. 233 e segg. del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e comunque alla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.
Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate e pulite, in buono stato di costruzione e intonacate.
La gestione globale dell'allevamento deve essere particolarmente curata, soprattutto dal punto di vista igienico, in modo da garantire la massima riduzione delle emissioni odorigene.
L'interramento di animali morti per malattie infettive, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.54 n. 320 e D.L. 30.12.92 n. 508.

ART. 8
STOCCAGGIO E SPARGIMENTO LETAME E LIQUAME

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile e costruite in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di colaticcio dalle stesse prevedendo apposite vasche di raccolta e stoccaggio del percolato e comunque la realizzazione deve avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi in aperta campagna ad una distanza minima dai corsi d'acqua di mt. 10, dalle abitazioni di mt. 50 e solo per brevi periodi immediatamente precedenti i lavori di aratura dei terreni.

Il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in 6 mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti (art. 7, punto 1, del D.G.R. n. 3733/92).

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersioni di percolato liquido o altro, e dovrà essere interrato subito dopo la distribuzione sul terreno, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

I liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in conformità alle disposizioni dettate con ordinanza Sindacale.

ART. 9
CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI

I cani da guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, possono essere lasciati liberi solo all'interno di un adeguato recinto od assicurati ad idonea catena.

ART. 10
DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI

Per fossati si intendono gli incavi dove può scorrere l'acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.
Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.
Al fine di evitare il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati di scolo.
La messa a dimora di piante di alto e medio fusto lungo i fossati, va fatta partendo dal ciglio superiore del fosso; queste essenze (possibilmente autoctone) devono essere piantate ad una distanza tra di loro, tale da permettere le ordinarie operazioni di manutenzione dei fossi. Per quanto riguarda le distanze rispetto al confine è necessario arretrarsi di almeno 3 mt. per gli alberi di alto fusto, di almeno un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, mentre per le viti, gli arbusti, siepi vive ecc.... dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Sono fatte salve comunque le distanze previste dal Codice Civile in materia di confine e dal Codice della Strada.

Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia della larghezza minima di mt. 4 dal ciglio, libera da piante e culture che ostacolino il transito dei mezzi per la manutenzione ordinaria degli alvei.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente Regolamento si trovano ubicate a distanze inferiori a quanto indicato nel presente articolo potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idrografico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambiente (Legge n.431/85).

ART. 11
DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI

Nei fossati privati indicati all'art. 10 é assolutamente vietato realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, ingombrare con terra, legno, pietre, erba, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi ed immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate.

E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino.

Sono tollerati i tombinamenti solo per i tratti strettamente necessari a consentire i passaggi interpoderali ed i ponticelli o per altre specifiche esigenze, purché le tubature poste in essere non riducano la sezione utile di scolo.
Per tale verifica i progetti, che necessitano di autorizzazione edilizia, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico comunale che per esprimersi sulla compatibilità idraulica delle opere, potrà sentire il Consorzio di Bonifica competente, fatto salvo quanto previsto in materia dal Regolamento Edilizio Comunale.

Eventuali lavori di chiusura o di interramento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno preventivamente ottenere specifico nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale che potrà avvalersi del competente Consorzio di Bonifica.

Nell'esecuzione di lavori di aratura e preparazione del terreno di fondi confinanti con fossi privati, i conduttori dei fondi dovranno mantenere una distanza minima di mt. 0,5 dal ciglio superiore al fine di contenere fenomeni di erosione, di interramento, ruscellamento e percolamento anche di prodotti chimici (pesticidi, fertilizzanti, ecc.) utilizzati nella normale pratica agronomica. Qualora tali lavori interessino fondi confinanti con strada pubbliche o private, i conduttori dei fondi devono eseguire le citate operazioni mantenendo dal limite della carreggiata una distanza tale da permettere di eseguire le necessarie manovre senza compromettere il ciglio e tantomeno la sede stradale; dovrà, in ogni caso, essere mantenuta una banchina di almeno mt. 0,5 e una cunetta per la scolo delle acque meteoriche.
Nel praticare qualsiasi lavoro agrario, non si dovrà invadere la sede stradale.

Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto a confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo o del responsabile del danno nel caso l'esecutore dei lavori sia un contoterzista.

Nel caso di terreni posti a riposo o incolti, il proprietario deve comunque provvedere a tenerli puliti da erbe infestanti.
In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

ART. 12
MANUTENZIONE ED ESERCIZIO

La manutenzione ed esercizio dei fossati privati sono a carico dei proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o anche riuniti in gruppo-consorzio (da art. 914 ad art. 921 c.c.) . Il Comune riterrà obbligato solidamente i proprietari e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati.

In particolare essi dovranno:

a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;

b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;

c) risezionare fossi di scolo che esistevano se sono stati colmati;

d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;

e) rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa sono caduti nel fosso/canale;

f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canale;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (p.e. tombinamenti).

ART. 13
FOSSATI INSUFFICIENTI

L'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Consorzio di Bonifica competente, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati sia a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici che su segnalazione da privati cittadini.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto agli artt. 11 e 12, con ordinanza sindacale l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con imputazione degli oneri.
Se l'insufficienza invece si verifica a seguito di modifiche dell'assetto del territorio (nuovi insediamenti civili artigianali, strade, ecc.), l'intervento sarà a carico dell'Ente.

In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali a vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi.
Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità, di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso alla esecuzione delle opere di cui al comma precedente, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le eventuali rispettive quote di spesa.

In tal caso il Comune, con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata a.r., assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informando che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la eventuale quota di competenza della spesa sostenuta.

ART. 14
RECISIONE DEI RAMI PROTESI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, e da tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il ciglio stradale vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica.
Vanno pure recisi i rami che possano arrecare disturbo o danno a linee aeree telefoniche o della corrente elettrica.
In caso di trascuratezza o inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente.

ART. I 5
DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

A) nella evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, di intesa con l'Ispettorato Regionale per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologia competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18.06.1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

B) salve le disposizioni dalla predetta Legge e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 e modificate con regio decreto 02.12.1937 n.2504, é fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità, Comunale e all'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o qualunque malattia che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

C) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere sfibrati ed interrati entra il 15 Aprile.

D) considerata la consistente diffusione dell'insetto defogliatore "Hyphantria cunea" comunemente detto bruco americano, su tutto il territorio regionale, e la sua notevole pericolosità per il patrimonio verde, agricolo e ornamentale, si rende necessario programmare una lotta particolarmente mirata ed efficace, in particolare:

- in tutto il territorio comunale la lotta contro l'ifantria americana deve avvenire nei tempi e secondo le modalità indicate nell'allegato A, curato dall'osservatorio per le malattie delle piante di Verona, che costituisce parte integrante del presente regolamento, indicazioni che possono essere integrate con eventuali ordinanze del Sindaco;

- la polizia municipale eseguirà accertamenti relativi alla presenza dell'ifantria americana sui terreni coltivati, parchi, giardini, viali ed alberature;

- le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro l'ifantria e per l'impiego dei mezzi di lotta sono a carico dei proprietari interessati;

ART. 16
CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE E FITOFARMACI

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola e/o tratta le colture agrarie con fitofarmaci, qualora tali sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di efficacia di tali sostanze delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose", "Pericolo - coltura trattata" o simili.

ART. 17
ATTI VIETATI SULLE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E SUL TERRENO

Nel bruciare ramaglie, erbe stoppie e simili, si dovrà mantenere una distanza minima di mt. 100 dalle altre proprietà private o pubbliche vie; dovranno inoltre usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Le strade private devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati, mantenendo comunque una banchina di almeno mt. 0,5.
Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08.12.1933, n. 1740, nonché quegli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali e, vietato:

A) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrapattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;

- in tutto il territorio comunale la lotta contro l'ifantria americana deve avvenire nei tempi e secondo le modalità indicate nell'allegato A, curato dall'osservatorio per le malattie delle piante di Verona, che costituisce parte integrante del presente regolamento, indicazioni che possono essere integrate con eventuali ordinanze del Sindaco;

- la polizia municipale eseguirà accertamenti relativi alla presenza dell'ifantria americana sui terreni coltivati, parchi, giardini, viali ed alberature;

- le spese per l'applicazione obbligatoria dei rimedi contro l'ifantria e per l'impiego dei mezzi di lotta sono a carico dei proprietari interessati;

ART. 16
CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE E FITOFARMACI

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola e/o tratta le colture agrarie con fitofarmaci, qualora tali sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il periodo di efficacia di tali sostanze delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche Velenose", "Pericolo - coltura trattata" o simili.

ART. 17
ATTI VIETATI SULLE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E SUL TERRENO

Nel bruciare ramaglie, erbe stoppie e simili, si dovrà mantenere una distanza minima di mt. 100 dalle altre proprietà private o pubbliche vie; dovranno inoltre usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

Le strade private devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati, mantenendo comunque una banchina di almeno mt. 0,5.
Oltre agli atti previsti dall'art. 1 del R.D. 08.12.1933, n. 1740, nonché quegli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali e, vietato:

A) il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di sovrapattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;

B) il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente ad evitare un danneggiamento della sede stradale;

C) il percorso dei veicoli che per sagoma a carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

D) l'utilizzo di spazi ad uso pubblico per pratiche connesse a lavorazioni agricole.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti, é tenuto a provvedere a proprie spese e cura al loro sgombero immediato ed alla pulizia.
E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti, bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.
Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà, applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

ART. 18
SBARRAMENTI IRRIGUI PROVVISORI

In deroga a quanto previsto all'art. 11, comma 1, fatte salve le autorizzazioni previste in materia di utilizzo di acque, nelle affossature previste sono tollerati gli sbarramenti necessari per effettuare l'irrigazione di soccorso purché preventivamente autorizzati dal Sindaco e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- evitino di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;

- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione, alla fine del servizio devono essere rimossi da chi li ha posizionati;

- vengano rispettate le turnazioni concordate fra gli utenti interessati e preventivamente autorizzate, nel caso il servizio interessi più ditte.

ART. 19
VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle. norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti e/o Ufficiali della Forza Pubblica.
Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite secondo la procedura prevista dagli artt. 106 e 109 del R.D. Marzo 1934, n. 383 e dalla legge 24 Novembre 1981, n. 689.
L'importo delle sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria ordinanza fra il minimo ed il massimo previsto dall'art. 106.

ART. 20
ESECUZIONE FORZOSA

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino stato o l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio é attuata a spese degli interessati.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di adozione.

ART. 22
RIMANDI AD ALTRE NORME

Per tutto ciò che non é previsto si rimanda alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904 n. 368; L. n. 215/33; L.R. n. 3/76 e modificazioni) e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque (L. n. 183/89; L. n. 36/94) nonché alle norme del Consiglio Comunale.

Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore, tutte le norme dei regolamenti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel presente regolamento.

Allegato A

TEMPI E METODI PER LA LOTTA ALL'HYPHANTRIA CUNEA

- La pericolosità dell'ifantria americana e' dovuta alla sua elevata polifagia ed alla sua recente introduzione in ambienti prima indenni.

- La lotta all'ifantria deve essere fatta nei periodi di comparsa delle larve, avendo cura di colpirle allo stadio giovanile e comunque prima che queste si siano disperse sulla chiama delle piante infestate.

- Detti periodi sono: dalla fine di maggio alla fine di giugno per le larve della prima generazione e dai primi di agosto alla fine dello stesso mese per le larve della seconda generazione.

- Indicatori della presenza delle larve sono i nidi che le stesse costruiscono unendo con fili sericei le foglie a partire da quella su cui é avvenuta l'ovide-posizione.

- La lotta potrà essere fatta sia con interventi manuali che con trattamenti biologici e chimici.

* L'intervento manuale consiste nel taglia tempestivo dei rami che ospitano i nidi e nella loro distruzione.

* L'intervento biologico consiste nell'irrorare prodotti a base di Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki sulle foglie di cui si alimentano le giovani larve, durante le ore serali, alle dosi di 250-300 g di formulato commerciale per ettolitro di acqua.

* L'intervento chimico consiste nell'irrorare la vegetazione infestata con idonei prodotti chimici registrati per gli usi specifici.
  Ad esempio formulati a base di acephate, diflubenzuron, malathion, registrati come presidi sanitari, sulle colture agrarie; formulati a base di piretro naturale o di piretroidi di sintesi, registrati come presidi medico-chirurgici nei giardini privati.

* Gli interventi insetticidi devono essere effettuati nel rispetto delle precauzioni e delle modalità indicate per l'utilizzazione dei diversi prodotti commerciali, evitando in particolare ogni danno per le persone, le cose e l'ambiente.